



Nota del Dirigente dell'Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Nuove Generazioni

**SANZIONI AMMINISTRATIVE RI/REA
ILLECITI DI NATURA PERMANENTE – DECORRENZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE**

PREMESSA E INQUADRAMENTO NORMATIVO

In considerazione della complessità normativa e giurisprudenziale, che ha generato nel tempo interpretazioni non omogenee in materia di prescrizione dei termini per le violazioni connesse alle tardate ed omesse denunce al Registro Imprese / REA¹, si ritiene opportuno fornire chiarimenti sia sulla natura degli illeciti contestabili, sia sulla decorrenza dei termini di prescrizione con riguardo alla sanzione amministrativa applicata.

L'Art. 28 della Legge 689/81 dispone che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella presente legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile".

(Artt. 2934, 2935 e segg.).

L'art. 2934 c.c. dispone che "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".

L'art. 2935 c.c. dispone che "La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

NATURA DELL'ILLECITO

E' opportuno, innanzitutto, definire la natura dell'illecito derivante dall'omesso o tardato deposito delle denunce al Registro Imprese / REA.

Secondo la Cassazione l'illecito amministrativo omissivo si distingue in:

1Codice civile - Art. 2194 - Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione.

Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.

Codice civile - Art. 2630 - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi.

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.



- **illecito istantaneo;**
- **illecito permanente.**

E' istantaneo quando, trascorso il termine stabilito dalla norma, la condotta prescritta non può più essere utilmente tenuta; l'illecito si esaurisce pertanto in un unico atto e non si traduce in un'attività perdurante nel tempo.

Di conseguenza la violazione ha luogo dal giorno successivo alla scadenza del termine per l'adempimento.

E' permanente, invece, quando l'azione prescritta può essere utilmente compiuta anche in un tempo successivo alla scadenza del termine e la permanenza si protrae sino a quando non venga a cessare la situazione antiggiuridica o per il fatto che l'obbligato adempia il dovere precedentemente omesso.

La violazione non si esaurisce quindi in un unico atto ma si traduce in un'attività che perdura nel tempo.

Le violazioni amministrative relative alla tenuta del Registro Imprese hanno certamente natura di illeciti omissivi permanenti, poiché il comportamento che si omette (presentazione della pratica) continua ad essere possibile, e ad essere richiesto, anche dopo la scadenza del termine, a tutela della pubblicità e della trasparenza nei confronti dei terzi (a titolo di esempio, si pensi al deposito del bilancio d'esercizio).

Il comportamento illecito non si esaurisce quindi con lo scadere del termine assegnato dalla legge per adempiere, ma si protrae finché l'adempimento non viene posto in essere o finché l'adempimento non sia più possibile.

DECORRENZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE

Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, **per gli illeciti permanenti la prescrizione inizia a decorrere dal giorno di cessazione della permanenza** (Cass. Civ. sez. II, 4 aprile 2000 n. 4094; Cass. Civ. Sez. I, 3 agosto 1992; Cass. Civ. Sez. I, 21 novembre 2011 n. 14633).

Con riferimento agli adempimenti pubblicitari presso il Registro Imprese, diverse sentenze (ad es. Tribunale di Reggio Emilia, sentenza n. 1272/2015 del 13/10/2015, riferita in particolare al mancato deposito del bilancio e dell'elenco dei soci), hanno precisato che l'omissione ha natura di illecito permanente e che il **"dies a quo del termine di prescrizione coincide con il giorno dell'adempimento ovvero con quello in cui l'adempimento non sia più possibile"**.

Pertanto, **il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della legge 689/81 decorre:**

- **per adempimento tardivo:**

dal giorno in cui l'adempimento tardivo di iscrizione, deposito o denuncia al RI/REA è avvenuto (ponendo fine alla violazione);

- **per omesso adempimento** (iscrizione/denuncia/deposito mai avvenuti):

dal giorno in cui l'adempimento stesso sia divenuto impossibile (ad es.: per avvenuta cancellazione della società/impresa dal registro delle imprese o qualora l'adempimento non sia più possibile a seguito di altro adempimento successivo della medesima natura).



Attenzione: La decorrenza della prescrizione così fissata viene interrotta, secondo la giurisprudenza, da atti del procedimento sanzionatorio idonei e tipici del procedimento medesimo quali il verbale di accertamento, l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione e l'iscrizione a ruolo esattoriale.

SANZIONI

L'entità del ritardo influisce sulla quantificazione della sanzione che viene determinata e applicata secondo le misure vigenti al momento della violazione.

La sanzione viene elevata a carico di tutti i **soggetti obbligati succedutisi nel tempo, dal momento in cui la violazione si è verificata** a quando questa è cessata, per l'avvenuto adempimento o perché non è più possibile adempiere.

Si consideri che, in ogni caso, il superamento degli ordinari termini di prescrizione e del diritto a riscuotere le somme dovute, previsti dal citato art.28 della legge 689/1981 (5 anni)², va eccepito dalla parte interessata e non è rilevabile d'ufficio, in base all'art.2938 del codice civile³.

Varese, luglio 2025

Il Dirigente dell'Area Registro Imprese,
Regolazione di Mercato, Nuove Generazioni

Giacomo Mazzarino

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

²L. 689/1981 - Art. 28 - Prescrizione.

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

³Codice civile - Art. 2938 - Non rilevabilità d'ufficio.

Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.